



STATUTO

dell'Associazione Culturale

Società di Danza

Circolo Ferrarese

Art. 7 Sono soci aderenti coloro che avendo presentato domanda siano stati in seguito ammessi. La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione.

Art. 8 La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indignità saranno sanciti dall' Assemblea dei soci.

TITOLO III- Organi dell' Associazione-

Art. 9 Sono organi dell' Associazione:

- L' Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- I Revisori dei Conti

Art. 10 L' Assemblea dei soci è formata dai soci promotori e dagli altri soci aderenti, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale. L'elenco dei soci è tenuto dal Segretario generale su un apposito registro ed è controllabile in qualsiasi momento. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l' Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento dell' Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 L' Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno su decisione del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione dell' assemblea. L' Assemblea deve pur essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea delibera sul bilancio consultivo e preventivo. Eventuali utilità di bilancio sono reinvestite nelle attività dell' Associazione. La stessa assemblea delibera su indirizzi e direttive generali dell' Associazione, sulla nomina del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro ad essa assemblea demandato per legge o per statuto.

Art. 12 Hanno diritto di intervenire all' Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'assemblea generale ordinaria devono essere presentate al consiglio direttivo almeno cinque giorni prima della data dell' Assemblea stessa. Le proposte saranno all'ordine del giorno se fatte da almeno un decimo dei soci. Le proposte all'ordine del giorno sono approvate se raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti all' Assemblea.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri eletti dall' Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione, chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 14 Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Direttore Artistico. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la facoltà di riscuotere e quietanzare somme per qualunque importo ed a qualunque titolo dovute all' Associazione, nonché di assumere obbligazioni anche mediante anticipazioni o scoperture bancarie con la facoltà di consentire cessioni di contributi, erogazioni, a qualsiasi titolo dovute da Enti pubblici a garanzia delle altre operazioni bancarie. Il Presidente e il Segretario possono delegare in tutto o in parte i loro poteri a persone non soci, per la realizzazione delle finalità dell' Associazione.

Art 15 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre come da art 12 in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali da sottoporre all'approvazione della Assemblea. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art 16 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'assemblea, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. I Revisori dei Conti vengono nominati in numero dispari dall'Assemblea dei Soci, anche tra estranei. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi sociali e di non promuovere azioni legali ed interventi estranei nei confronti dell'Associazione. Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrocinate dall'Associazione, in quanto non rientrano nelle competenze degli organi statuari regolamentari sono decise dai Revisori dei Conti funzionante come collegio arbitrale, che decide senza formalità e in veste di amichevole compositore. Agli effetti interni l'esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.

TITOLO IV - Patrimonio ed esercizio sociale -

Art. 17 Il Patrimonio è costituito da:

- tasse di iscrizione
- quote annuali di associazione
- proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi
- contributi volontari, lasciti, donazioni.

Art 18 L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ogni anno Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO V- Scioglimento -

Art.19 Lo scioglimento della Associazione è deliberato con il quorum previsto dall'art.21 del Codice Civile dall'Assemblea, convocata in via straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale per fini di utilità sociale analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 20 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Presidente.....*Carla Collina*..... Segretario.....*Mauro C. Neri*.....

Ferrara 25 ottobre 2007

Seguono firme

